



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007
(OR. en)**

14070/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0158 (ACC)**

**SID 30
FYROM 9**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 152/2002 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo)**

REGOLAMENTO (CE) .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**che abroga il regolamento (CE) n. 152/2002
relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA
e CE dall'ex Repubblica iugoslava
di Macedonia nella Comunità europea
(sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, ha istituito nel protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) Il sistema di duplice controllo è stato attuato dal regolamento (CE) n. 152/2002, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo)¹.
- (3) Con decisione .../... del (data)* il Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha modificato il protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici con l'effetto di abolire il sistema di duplice controllo. Il regolamento (CE) n. 152/2002 deve pertanto essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 152/2002 è abrogato.

¹ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

* GU: vedi doc. 14066/07.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
